

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/10/08 N.19.

In attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di gestione associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

tra

- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata dal Dott. Geol. **Galbucci Giovanni**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo - Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici (C.F. Ente 03545770368), autorizzato in forza della deliberazione C.U. n. 24 del 20/12/2019, resa immediatamente eseguibile;

e

- **IL COMUNE DI FANANO**, rappresentato dall'Ing. **Florini Massimo** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica (C.F. Ente 00562780361), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 71 del 30/12/2019 resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato dall'Arch. **Caruso Giuseppe**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico (C.F. Ente 83000910360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 6 del 07/04/2020, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato dal Geom. **Tazzioli Giuliano**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico (C.F. Ente 00460930365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 42 del 23/12/2019, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato dal Geom. **Cirelli Massimiliano**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Lavori Pubblici (C.F. Ente 83000490363), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 4 del 30/04/2019, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI MONTESE** rappresentato dal Vice Sindaco **Monari Paolo**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata (C.F. Ente 00273460360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 70 del 23/12/2019, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO** rappresentato dall'Arch. **De Luca Grazia**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore d'Area del Servizio Pianificazione ed uso del territorio (C.F. Ente 00223910365), autorizzato/a in forza della deliberazione C.C. n. 2 del 28/01/2020, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato dal Sig. **Ferroni Corrado**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore (C.F. Ente 00632850368), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 42 del 21/12/2019, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI POLINAGO**, rappresentato dall'Arch. **Giullari Gian Luca**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico (C.F. Ente

00474870367), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 1 del 31/03/2020, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI RIOLUNATO**, rappresentato dal Sig. **Checchi Lorenzo**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica (C.F. Ente 00661380360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 4 del 21/03/2020, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI**, rappresentato dalla Dott.ssa **Gubertini Arianna** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali (C.F. Ente 00224320366), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 78 del 28/12/2019, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato dall'Arch. **Cerfogli Giovanni**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata (C.F. Ente 00511340366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 49 del 27/12/2019, resa immediatamente eseguibile;

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n.º 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;

Dato atto che i Comuni che intendono associarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di circa 44.000 abitanti con una previsione annuale di pratiche da controllare di circa n. 150, e che pertanto, come previsto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1934 del 19/11/2018, occorre istituire almeno un team di lavoro per la struttura tecnica atta al controllo di tali istanze sismiche, e che tali elementi consentono, allo stato, di stipulare la presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITÀ

L'obiettivo della presente convenzione è lo svolgimento in forma associata, nel territorio dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico di cui alla L.R. 19/2008, compresa la gestione di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate, già presente presso l'Unione.

Alla presente convenzione potranno aderire ulteriori Comuni/Enti locali; l'adesione successiva sarà formalizzata mediante atti dell'Unione dei Comuni e dell'Ente richiedente.

ART. 2 STRUTTURA TECNICA

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa vigente, l'Unione dei Comuni ha istituito presso la propria sede, con apposito provvedimento organizzativo approvato dal competente organo istituzionale, una struttura tecnica deputata allo svolgimento del suddetto compito; tale struttura rispetta gli standard minimi definiti dalla normativa regionale vigente in materia e dai relativi atti di indirizzo, sia in materia di organico che di professionalità richieste.

Rimangono immutate le competenze del singolo Comune relative alle procedure di ricezione e riscontro per quanto riguarda le pratiche edilizie, la richiesta di autorizzazione sismica (ex artt. 11 e 12 L.R. 19/2008) ed il deposito del progetto antisismico (ex art. 13 della medesima L.R.).

ART. 3 ENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

Il ruolo di Ente responsabile della struttura tecnica di cui all'art.2 è affidato all'Unione dei Comuni del Frignano, alla quale spetta la costituzione della struttura tecnica di cui sopra, provvedendo alle azioni atte a garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative.

ART. 4 RAPPORTI FINANZIARI E RIMBORSO FORFETARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

L'ammontare delle somme dovute dai richiedenti all'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.° 19/2008, a titolo di rimborso forfetario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica, è stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 1934 del 19/11/2018, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di

autorizzazione sismica e di deposito dei progetti. Il versamento del rimborso è effettuato a favore dell'Unione dei Comuni del Frignano.

Le modalità di versamento del rimborso forfetario sono le seguenti:

- 1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfetario.
- 2) L'avvenuto versamento del rimborso forfetario è accertato, da parte del Comune competente, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n.° 19/2008.
- 3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

I costi di funzionamento della struttura tecnica di cui all'art. 2 saranno di norma coperti per intero dai rimborsi forfetari di cui sopra.

Entro la data del 30 Novembre di ogni anno di validità del presente atto, l'Unione dei Comuni predispone un bilancio preventivo evidenziante le spese e le entrate relative al funzionamento della struttura tecnica per l'anno entrante, da inviarsi ai Comuni convenzionati.

Entro la data del 30 Aprile di ogni anno di validità del presente atto, la Giunta dell'Unione dei Comuni provvede all'approvazione del rendiconto dell'anno trascorso evidenziante le entrate, le spese e l'eventuale differenza positiva tra entrate e spese risultante dalla gestione associata. In questo ultimo caso la Giunta dell'Unione, sentiti gli Enti convenzionati, alleggerà al rendiconto la decisione di specifica destinazione dell'eventuale differenza positiva.

Qualora, per garantire il servizio, si rilevasse una spesa superiore alle entrate dei rimborsi forfetari, il riparto di tale spesa aggiuntiva tra gli Enti convenzionati avverrà secondo il criterio del numero e della tipologia delle pratiche trattate, distinte tra autorizzazioni e depositi. I Comuni aderenti s'impegnano ad iscrivere nei rispettivi bilanci dette quote approvate nel corso della gestione dalla Giunta della Unione dei Comuni. Tali quote a carico dei Comuni saranno rimborsate all'Unione dei Comuni in un'unica soluzione entro il 31 Luglio dell'anno successivo a quello relativo al rendiconto.

ART. 5

PROCEDURE

Spetta all'Unione stabilire, in accordo con i Comuni aderenti, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici.

I Comuni aderenti attivano i flussi all'Unione delle pratiche sottoposte ad autorizzazione e deposito nel rispetto delle norme relative al rischio sismico. L'Unione provvede all'istruttoria delle pratiche mediante applicazione della normativa vigente per il tramite della struttura tecnica di cui all'art.2, dandone comunicazione al Comune inviante entro i termini di legge, a conclusione della prevista procedura.

ART. 6

RISORSE

Secondo le modalità indicate al precedente art.4, i rimborsi forfetari incamerati dall'Unione sono esclusivamente destinati al funzionamento della struttura tecnica di cui all'art.2 ed in particolare alle spese per il personale, per la sua formazione e per l'allestimento e l'uso dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per quanto complessivamente attenga all'adeguamento e al funzionamento della struttura stessa.

Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente incamerati dall'Unione e come sopra parimenti destinati.

ART.7

ORGANO DI GARANZIA

Il buon andamento e il regolare funzionamento della gestione associata di cui alla presente Convenzione saranno oggetto di monitoraggio e controllo da parte della Giunta dell'Unione integrata da eventuali rappresentanti di Enti convenzionati non facenti parte dell'Unione medesima.

ART.8

DURATA

La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei Consigli degli Enti aderenti, avrà decorrenza dal 01/01/2020 e termine al 31/12/2024.

La convenzione potrà essere rinnovata per analogo periodo su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente prima della scadenza mediante apposito atto deliberativo delle Giunte Comunali interessate e successivo atto deliberativo del Consiglio dell'Unione.

Gli Enti convenzionati potranno decidere inoltre la risoluzione anticipata previa adozione di apposito atto deliberativo.

Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

ART.9

RECESSO

Il recesso di un Comune dal presente accordo non costituisce causa di risoluzione della convenzione, che mantiene la sua efficacia relativamente agli altri Comuni aderenti.

La volontà di recesso deve essere espressa formalmente entro il 30 Giugno di ogni anno ed avrà effetto dal 1° Gennaio successivo.

Il Recesso non dà luogo a rimborsi finanziari di alcun genere a favore dell'Ente recedente.

ART.10 CONTROVERSIE

Ogni controversia tra i Comuni aderenti derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa alla Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano integrata da eventuali rappresentanti di Enti convenzionati non facenti parte della Unione dei Comuni medesima.

ART. 11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018, che ha adeguato il citato D. Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

L'Unione è titolare del trattamento dei dati personali coinvolti nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del Capo IV, Sezione I del Regolamento (UE) 2016/679 suddetto.

In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza in stretta aderenza alle policy e alle istruzioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica adottate dal Titolare del trattamento.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede della Struttura sismica per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile della Struttura medesima.

ART. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi nazionali o regionali vigenti in materia di ordinamento al lavoro del personale del comparto Enti Locali.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/1986.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per effetto di quanto disposto dagli artt. 74 e 76 dello Statuto dell'Unione, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, la stessa esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai

Comuni applicando i regolamenti e gli atti di organizzazione della soppressa Comunità Montana del Frignano, che restano in vigore sino alla modifica degli stessi.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI FANANO

Massimo Florini

p. IL COMUNE DI FIUMALBO

Giuseppe Caruso

p. IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO

Giuliano Tazzioli

p. IL COMUNE DI MONTECRETO

Massimiliano Cirelli

p. il COMUNE DI MONTESE

Paolo Monari

p. il COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Grazia De Luca

p. il COMUNE DI PIEVEPELAGO

Corrado Ferroni

p. IL COMUNE DI POLINAGO

Gian Luca Giullari

p. il COMUNE DI RIOLUNATO

Lorenzo Checchi

p. IL COMUNE DI SERRAMAZZONI

Arianna Gubertini

p. IL COMUNE DI SESTOLA

Giovanni Cerfogli

p. l'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Giovanni Galbucci

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.